

CAMERA DEI DEPUTATI N. 3045**PROPOSTA DI LEGGE**

D'INIZIATIVA DEI DEPUTATI

**FERRARI MARTE, FORMICA, CASALINUOVO, DEMITRY,
ARTIOLI, CRESCO, DE CARLI, MUNDO, MANCHINU,
DIGLIO, FELISETTI***Presentata il 17 luglio 1985*

Abrogazione dell'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, concernente il rilascio al cittadino della copia integrale del proprio atto di stato civile

ONOREVOLI COLLEGHI! — L'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238 — ispirato dal regime politico del tempo — stabilisce che, « il rilascio al cittadino della copia integrale del proprio atto di stato civile (nascita, matrimonio, ecc.) da parte dell'ufficiale competente, dev'essere preventivamente autorizzato dal Procuratore della Repubblica del circondario ».

Accade, così (a parte la domanda in bollo di lire 3.000; l'autorizzazione in bollo di lire 700 ed i diritti di segreteria in lire 4.500 e se con urgenza in lire 13.500), che il cittadino che è nato in un piccolo

paese lontano dall'attuale residenza per ottenere la copia integrale del proprio atto di nascita e di matrimonio, deve presentare domanda al Procuratore di quel circondario (spesso attraverso terzi), ed ottenuta, dopo giorni, l'autorizzazione deve produrla al sindaco del paese e, quindi, attendere (sempre magari attraverso qualcuno) la copia del documento.

Non esistendo alcuna ragione giuridica e, tanto meno, politica, che giustifichi la presenza di questo istituto, si ritiene che sia opportuno abrogare una norma inutile, antiquata e di sicuro disagio per il cittadino.

PROPOSTA DI LEGGE

ARTICOLO UNICO.

L'articolo 185 del regio decreto 9 luglio 1939, n. 1238, è abrogato.